

Premesso che l'azienda, al fine di migliorare e qualificare il processo produttivo nel reparto del taglio, ha provveduto a nuovi investimenti tecnologicamente avanzati, premesso altresì che tali investimenti richiedono un maggiore utilizzo le parti concordano quanto segue:

- 1) Visto gli artt. 29 e 31 del vigente CCNL e la dichiarazione a verbale dell'accordo aziendale, si conviene di effettuare 2 turni di lavoro pari a 37 ore settimanali su 6 giorni per i lavoratori addetti al reparto taglio.
- 2) La retribuzione sarà pari a 40 ore settimanali, oltre alla maggiorazione per turno dell'1,031% sulla retribuzione mensile.
- 3) L'inizio e il termine dei turni sarà concordato tra Consiglio di fabbrica e azienda.

Per i lavoratori interessati rimangono valide tutte le normative contrattuali già previste dal vigente CCNL e dall'integrativo aziendale.

Il presente accordo avrà decorrenza dall'1.1.79 e scadrà il 30.9.79 in concomitanza dell'accordo aziendale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato al contratto integrativo aziendale della Ditta Sintex s.p.a.

Carpi lì,        dicembre 1978

In data odierna, tra la Ditta Sintex rappresentata legalmente dalla Sig.ra Zironi Magda ed la R.S.A. nelle persone di Sabattini Armando - Righi Nilla - viene stipulato il seguente accordo, in allegato al contratto integrativo aziendale attualmente in vigore.

Premesso che l'azienda, al fine di migliorare e qualificare il processo produttivo ha provveduto a nuovi investimenti <sup>di macchine, nel rispetto degli</sup> che tali macchinari per la rilevanza del costo e l'alto livello tecnologico richiedono una utilizzazione molto più ampia dell'attuale orario settimanale di lavoro, altrimenti l'investimento sarebbe antieconomico ed improduttivo, le parti concordano quanto segue:

richiamati l'art.29 e dichiarazione verbale n.1, l'art.31 del C.C.N.L. e l'art.4 dell'integrativo aziendale viene stabilito per il personale addetto alle nuove macchine del taglio un orario di lavoro di 37 (trentasette) ore settimanali pagate 40, suddivise su 6 (sei) giorni lavorativi.

L'inizio ed il termine dei turni di lavoro durante la settimana saranno concordati tra la direzione aziendale e la R.A.S., tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali e di eventuali esigenze personali dei lavoratori addetti, al fine anche di realizzare un nuovo modo di produrre e di lavorare che consenta all'azienda di essere competitiva sul piano qualitativo, dei costi di produzione <sup>sulla produttività</sup> dai lavoratori un giusto collegamento con la vita sociale e civile.

Per i lavoratori interessati rimangono valide tutte le normative contrattuali già previste dal C.C.N.L. e dell'integrativo aziendale. Il presente accordo avrà decorrenza con il 1 Gennaio 1979 e scadenza il 30 Settembre 1979, come il contratto aziendale in vigore di cui costituisce allegato.